

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1188)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO, SALERNO, RUSSO Arcangelo e ARENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1973

Norme sul collocamento anticipato a riposo del personale dipendente dagli Istituti autonomi per le case popolari

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 ha disciplinato il collocamento a riposo del personale degli enti soppressi già operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Tale normativa è contestuale alle disposizioni, contenute nello stesso decreto, sul trasferimento agli Istituti autonomi per le case popolari, ai loro Consorzi, alle Regioni, del personale di ruolo e non di ruolo, comunque in servizio presso gli enti soppressi.

Non sono state emanate disposizioni per il collocamento a riposo dei dipendenti dagli Istituti autonomi per le case popolari, nei quali dovrà peraltro confluire il personale degli enti soppressi.

È sfuggito evidentemente che le finalità perseguite dalla norma, cioè di ridurre il numero delle unità impiegatizie da sistemare negli Istituti autonomi per le case popolari, possono concretizzarsi non soltanto facilitando l'esodo del personale da sistemare, ma anche creando posti vacanti negli organismi che tale personale devono impiegare.

È pur vero che agli Istituti autonomi per le case popolari ed ai loro consorzi è stata affidata l'esecuzione dei programmi di edili-

zia residenziale pubblica. In conseguenza gli stessi enti, nella fase di prima attuazione della legge sulla casa, sono impegnati tra l'altro in un delicato lavoro interno di potenziamento e di riorganizzazione, ma a tale impegno è parimenti qualificato il personale in atto dipendente dagli Istituti autonomi per le case popolari e quello proveniente dagli altri enti operanti nel settore edilizio e soppressi con la legge n. 865 del 1971.

Il trasferimento dei dipendenti degli enti soppressi comunque avrà luogo nel 1974. Essi saranno incorporati ed amalgamati, alcuni nelle nuove strutture pubbliche, per la massima parte negli Istituti autonomi per le case popolari e loro Consorzi.

Intanto è opportuno porre in evidenza che nei confronti degli stessi dipendenti scarsa efficacia avranno le norme vigenti sul collocamento a riposo anticipato. Va ricordato che si tratta di enti istituiti, ad eccezione dell'INCIS, dopo il 1950. Pochi dipendenti, pur con l'aumento di servizio di sette anni, raggiungeranno l'anzianità utile, o comunque vantaggiosa, per il conseguimento della pensione.

Agli Istituti autonomi per le case popolari sembra, invece, che sia stato riservato in eredità l'affollamento di impiegati eccedenti le

loro necessità e possibilità di spesa. Gli enti sarebbero destinati all'appesantimento burocratico, con ripercussioni negative sul piano operativo, proprio nel momento in cui è più necessario un dinamismo manageriale.

Se per un verso ci si preoccupa di raggiungere le finalità volute dal citato articolo 20 del decreto n. 1036, per altro occorre sin da ora pensare all'equilibrio interno degli Istituti autonomi per le case popolari ed a prevedere e regolamentare l'esodo volontario anche dei dipendenti degli Istituti, superata la prima fase di avvio della nuova normativa sull'edilizia pubblica.

Non v'è dubbio che la disciplina sul collocamento a riposo anticipato dei dipendenti degli Istituti autonomi per le case popolari debba tenere conto del particolare ordinamento che regola il loro rapporto di lavoro, cioè dei contratti collettivi di lavoro, i quali peraltro non hanno trovato uniforme appli-

cazione presso tutti gli enti. Si rendono pertanto necessarie particolari disposizioni, che, non discostandosi in linea di massima dall'indirizzo legislativo prevalso in materia per quel che riguarda i pubblici dipendenti, regolamentino una realtà non del tutto conforme alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro degli impiegati dello Stato e degli enti locali. Si tratta, infatti, di realizzare in concreto le finalità proposte.

L'allegato disegno di legge, che ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione, ha il pregio di evitare le divergenze ermeneutiche, che hanno travagliato le precedenti regolamentazioni in materia, rendendone incerta l'applicazione.

Dalle esperienze acquisite scaturisce una esigenza di chiarezza, che giova a fornire ai lavoratori interessati i precisi contenuti dell'esercizio di una facoltà, la quale, pure attribuita per un pubblico interesse, implica una impegnativa scelta soggettiva.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I dipendenti degli Istituti autonomi per le case popolari possono chiedere, qualunque sia la loro qualifica od attribuzione, entro il 31 dicembre 1977 il collocamento a riposo anticipato.

A coloro che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma sono attribuiti:

a) un aumento di servizio di dieci anni sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennità una volta tanto;

b) un aumento di servizio pari al doppio del periodo occorrente per il raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo, e comunque per non oltre sette anni, ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, di buona uscita o di previdenza comunque denominata;

c) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta, o, se gli interessati ne facciano domanda o rivestano la qualifica terminale della propria carriera, tre aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento, ai fini della liquidazione della pensione, dell'indennità una volta tanto, di anzianità, di buona uscita o di previdenza comunque denominata.

I tre aumenti periodici vanno corrisposti nella misura percentuale prevista dal regolamento o contratto collettivo di lavoro, anche nel caso che il dipendente abbia conseguito la totalità degli aumenti periodici previsti dalla richiamata regolamentazione.

Per qualifica superiore si intende quella comunque prevista nell'ambito della categoria o carriera di appartenenza, a prescindere da qualsiasi modalità di conferimento.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri Enti erogatori di pensione,

fermo restando il loro diritto al conseguenziale e successivo introito di quanto previsto all'articolo 4 della presente legge, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni, anche in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie, come segue:

computando validamente l'intera posizione assicurativa di ogni interessato a qualsiasi titolo costituita, ancorchè conseguente a precedenti rapporti di lavoro con altri Enti o privati;

computando, altresì, l'ammontare della pensione sulla base dell'emolumento annuo soggetto a contribuzione, ivi inclusi i benefici economici di cui alla presente legge, emolumento che sarà comunicato dagli Istituti autonomi per le case popolari, per ogni dipendente collocato anticipatamente a riposo.

Art. 3.

Gli Enti erogatori delle pensioni e gli Enti erogatori delle indennità di anzianità, di buonuscita o di previdenza comunque denominate provvederanno a liquidare le pensioni e le indennità suddette non oltre il trentesimo giorno dal collocamento a riposo dei dipendenti, e ciò anche quando la liquidazione di tali indennità compete ad un qualsiasi Istituto di assicurazioni in base a contratto di polizza aziendale o previdenziale, privatisticamente stipulato con l'Istituto autonomo per le case popolari.

In quest'ultimo caso le dette indennità, cioè i capitali a scadenza, quali risultano dai relativi certificati di assicurazione, maggiorate delle somme spettanti ai dipendenti per effetto dei benefici previsti dal precedente articolo 1, nonchè del premio di fedeltà, della quota-parte di utili, eccetera dovuti dagli Istituti di assicurazione alle scadenze contrattuali e senza alcuna riduzione per calcolo di riserva matematica od altro, dovranno essere liquidate dagli Istituti di assicurazione medesimi anche nel caso che i dipendenti non abbiano raggiunto i limiti di età contrattualmente stabiliti dalla polizza aziendale o previdenziale per il normale svin-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo di detti certificati. Le indennità, come sopra determinate, saranno invece decurtate di tanti incrementi annui interi già attribuiti nei predetti certificati per quanti sono gli anni interi che dovessero risultare ancora mancanti alla scadenza dell'assicurazione, nonostante l'aggiunta all'età del dipendente del periodo di servizio previsto alla lettera *b*) del precedente articolo 1.

I rapporti economici conseguenti alle maggiori pensioni e alle maggiori indennità liquidate in applicazione della presente legge saranno regolati, a richiesta degli Istituti autonomi per le case popolari, con gli Enti o Istituti erogatori delle pensioni o delle predette indennità, nel termine di dieci anni al tasso di interesse legale.

Art. 4.

Tutti gli oneri economici conseguenti alla applicazione dei benefici previsti dai precedenti articoli sono a carico degli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 5.

La tassazione delle indennità di anzianità, di buonuscita o di previdenza comunque denominata sarà la più favorevole per i dipendenti tra quella vigente e quella prevista dalla riforma tributaria di prossima attuazione.

Art. 6.

I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824.

Art. 7.

I dipendenti collocati anticipatamente a riposo, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, non possono essere assunti in impiego alle dipendenze dello Stato e di enti pubblici.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.